

**TRIBUTI - GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE  
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE – ATTO DI INDIRIZZO**

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il D.Lgs. 15.11.93, n. 507 e ss. mm. ed ii., con il quale è stata emanata la nuova normativa disciplinante la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

Premesso:

- che con atto della Giunta Comunale n. 710 del 18/12/2007 e con determinazione dirigenziale n. 173 del 19/12/2007 è stata prorogata alla Ditta Maggioli Tributi S.P.A. (già FEBA Tributi S.P.A.), con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino n. 8, la concessione del servizio di accertamento e riscossione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche sino al 31/12/2008;
- che con decreto del Ministero delle Finanze n. 289 del 11.09.00 è stato approvato il regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di riscossione, liquidazione ed accertamento delle entrate comunali, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs.vo 446/97, e che la ditta FEBA Tributi S.p.a. vi ha ottenuto l'iscrizione (al n. 52 1° categoria soggetti privati, in data 30.07.01);
- che la società FEBA Tributi s.p.a., a seguito di atto di fusione per incorporazione Repertorio n. 14186 in data 12/12/2001 a rogito del Dr. Pietro Bernardi Fabbrani, notaio in Rimini, ha modificato la propria denominazione sociale a partire dal 01/01/2002 in "MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.";
- che, allo stato attuale, non appare opportuno indire una gara per l'affidamento del servizio in oggetto, considerata la particolare fase, di cambiamento e di transizione, in cui si trova l'intero settore della fiscalità locale, per via dell'evoluzione normativa in atto (si consideri la recente presentazione del disegno di legge per il federalismo fiscale) e la conseguente incertezza determinatasi;
- che l'organico attuale dell'Ufficio Tributi non permette una gestione diretta del tributo sopracitato, che la ditta MAGGIOLI TRIBUTI s.p.a. ha sempre svolto con piena soddisfazione dell'Amministrazione il servizio affidato e che sussistono dunque ragioni di pubblico interesse (oltre che di convenienza economica, come sotto meglio specificato) a proseguire il rapporto con la ditta stessa;
- che l'art. 3, comma 25 del D.L. 203/2005, convertito nella L. 248/05, stabilisce che fino al 31/12/2010 possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, m. 446;
- che l'art. 52 del D. Lgs.vo 446/97, modificato dall'art. 1 della L. 244/04, stabilisce che, qualora sia deliberato di affidare a terzi l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività possono essere affidate "nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali...ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53, comma 1...";

Ritenuto, quindi, di avvalersi della facoltà di prorogare il contratto in essere con la ditta MAGGIOLI TRIBUTI s.p.a., rimandando l'adozione di decisioni strategiche in ordine alla gestione dei tributi, in attesa di poter valutare la portata delle disposizioni che interverranno nella materia;

Vista la proposta formalizzata dalla ditta MAGGIOLI TRIBUTI s.p.a. datata 01/10/2008, con la quale è stata proposta la proroga del contratto sulla base delle seguenti clausole migliorative:

Opzione A:

- **COMPARTECIPAZIONE A FAVORE DEL COMUNE 87,70%;**
- **AGGIO DI ESAZIONE A FAVORE DELLA MAGGIOLI TRIBUTI SPA 12,30 % ;**
- **MINIMO GARANTITO € 480.000,00**
- **DURATA DEL CONTRATTO: ANNI UNO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009;**

Opzione B:

- **COMPARTECIPAZIONE A FAVORE DEL COMUNE 88%;**
- **AGGIO DI ESAZIONE A FAVORE DELLA MAGGIOLI TRIBUTI SPA 12 % ;**
- **MINIMO GARANTITO € 500.000,00**
- **DURATA DEL CONTRATTO: ANNI DUE DAL 01/01/2009 AL 31/12/2010;**

Ritenuto, stante la situazione sopra descritta, di accettare l'offerta che prevede la proroga del contratto per due anni (opzione B) per le condizioni più favorevoli contenute nella stessa e quindi la maggiore convenienza economica per l'Ente;

### **DELIBERA**

1. di approvare il presente atto di indirizzo in ordine alla proroga alla Ditta MAGGIOLI TRIBUTI S.p.a, con sede in Santarcangelo di Romagna, via del Carpino n.8, del contratto di concessione del servizio di riscossione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche per il periodo di anni due a decorrere dal 01/01/2009 e sino al 31/12/2010, secondo le condizioni di cui all'Opzione B contenuta nella citata proposta del 01/10/2008 e di seguito riportate:

- **COMPARTECIPAZIONE A FAVORE DEL COMUNE 88%;**
- **AGGIO DI ESAZIONE A FAVORE DELLA MAGGIOLI TRIBUTI SPA 12 % ;**
- **MINIMO GARANTITO € 500.000,00**
- **DURATA DEL CONTRATTO: ANNI DUE DAL 01/01/2009 AL 31/12/2010;**

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Economico-finanziario di approvare la successiva determinazione di affidamento ed il relativo capitolato d'oneri che disciplina la concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.